

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 21/2020 DEL 15 DICEMBRE 2020

IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Lunedì 28 dicembre 2020 (il 27 cade di domenica) sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA 2020.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2019 con un debito IVA. L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2020 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2020 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2020.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Quest'anno, in via del tutto eccezionale, sono previste alcune proroghe per i versamenti in scadenza nel mese di dicembre al fine di contenere gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19 in corso; tali proroghe interessano anche il versamento dell'acconto IVA.

In particolare l'acconto IVA in scadenza il 28 dicembre, per effetto del Decreto Ristori-quater, è prorogato al 16 marzo 2021 per i soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;**
- esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:

- esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio musei, teatri, palestre,..)
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse alla data del 26 novembre 2020;
- operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 del Decreto "Ristori-bis", ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse alla data del 26 novembre 2020.

Il versamento sospeso è da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

LE SANZIONI PER L'OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con la Risposta all'istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Si ricorda che l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
2. modalità virtuali di cui all'art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
3. modalità di cui all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdl.

E' stato chiarito che per l'imposta di bollo assolta con modalità virtuali e con modalità di cui all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 la sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari:

- al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;

- ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

LE DELEGHE FE AI PROFESSIONISTI VALIDE PER UN ALTRO ANNO

L'Agenzia Entrate con il Provvedimento 376631 dell'11 dicembre 2020 ha reso noto che **le deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti saranno valide per un altro anno**. In particolare è stata prorogata di un anno la validità delle deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. In ogni caso, però, non viene meno per i contribuenti interessati la possibilità di revoca e sarà possibile annullare le deleghe sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate.

La decisione di estendere di un anno la validità delle deleghe tiene conto del «perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti recentemente introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» e delle «significative difficoltà» sottolineate da diverse associazioni di categoria «nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, con particolare riguardo all'acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente».

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: L'ADEGUAMENTO DEL RT PER I GLI ESERCENTI

Dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini.

Il contribuente consumatore finale iscrivendosi sul sito <https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria>, e inserendo il proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale (da stampare o scaricare sul telefono).

Questo codice potrà essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio 2021 che, se dotati di appositi lettori, comunicheranno il vostro codice dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi hanno già provveduto, i propri registratori di cassa telematici: il RT dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito dall'Agenzia Entrate e dovrà essere dotato di lettore ottico per riconoscere il codice del consumatore.

Per adeguare (o acquistare) il proprio registratore telematico occorre contattare un tecnico specializzato.

Si ricorda che fino al termine dell'esercizio 2020 per chi non l'avesse già chiesto, ci sono **due bonus registratore telematico del valore del 50% della spesa sostenuta** (codice tributo 6899 da utilizzare nella liquidazione periodica successiva al mese di pagamento) :

- fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto;
- fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento.

L'Agenzia Entrate ha reso disponibile una [guida informativa](#) con le indicazioni per gli esercenti sulle procedure da seguire per partecipare e far partecipare i consumatori alla lotteria degli scontrini, in partenza dal 1° gennaio 2021.

SUPERBONUS 110% ANCHE PER GLI INTERVENTI SULL'EDIFICIO COMMERCIALE-RESIDENZIALE

Un immobile composto da 10 appartamenti al primo piano e 10 negozi al piano terra può accedere alle agevolazioni del Superbonus (art. 119 del Decreto legge n. 34 del 2020) **per le seguenti tipologie di interventi eseguiti sui soli appartamenti residenziali:**

- isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante);
- sostituzione degli infissi (intervento trainato);?
- sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).

a condizione che l'assemblea di condominio approvi gli interventi di isolamento termico con "*benefici e oneri*" a carico dei soli appartamenti.

Se tali interventi assicurano un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Ciascun condomino, conclude l'Agenzia Entrate, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.

Così si è espressa l'Agenzia Entrate, con la Risposta n. 572 del 9 dicembre.

OK AL SUPERBONUS PER L'INQUILINO SE C'È CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO E CONSENSO DEL PROPRIETARIO

L'inquilino di un immobile può usufruire del Superbonus 110% a condizione che disponga del contratto di locazione, anche finanziaria, regolarmente registrato e che abbia il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi.

In particolare, per poter accedere al Superbonus, è necessario che coloro che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento posseggano, al momento dell'avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente allo stesso avvio, il titolo di detenzione dell'immobile, in questo caso il contratto di locazione registrato.

"CASHBACK": PARTITA LA FASE SPERIMENTALE

Ha preso il via nella giornata **dell'8 dicembre 2020**, la fase sperimentale del **programma Cashback**, le cui condizioni e regole di accesso sono contenute nel Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28-11-2020.

Previa iscrizione al programma ed effettuando **almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020**, si potrà ottenere un rimborso del **10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l'intero periodo di 150 euro**.

Sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici) e non è previsto un importo minimo di spesa. Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. **Sono, invece, esclusi gli acquisti online.** Il programma entrerà a regime il 1° gennaio 2021.

I NUOVI LIMITI PER LA QUALIFICA DI "CATTIVO PAGATORE": INCUBO DEFAULT PER MOLTE PMI

Dal prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito (regolamento Ue n. 171 del 19/10/2017).

La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: **per le PMI sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all'1% dell'esposizione totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei "cattivi pagatori".**

L'impresa si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie
- 2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione rilevante.

Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata quando saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- Esposizioni verso imprese:
 - Componente assoluta = 500 euro
 - Componente relativa = 1% dell'esposizione complessiva
- Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 milione di euro:
 - Componente assoluta = 100 euro
 - Componente relativa = 1% dell'esposizione complessiva

Non saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca e il default su una singola esposizione comporterà l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l'impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 milione di euro, l'estensione può non essere automatica.

Le Associazioni di categoria hanno già unanimemente manifestato tutta la loro preoccupazione, invitando il legislatore a valutare un rinvio che tenga conto dell'attuale stato emergenziale.

Anche il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel corso di un forum dell'ANSA ha dichiarato sul tema che *"Ci sono delle regole europee che bisogna correggere" sulle banche "per evitare che arrivi una nuova restrizione del credito per applicazione di regole pensate prima della pandemia, quando invece c'è tutto un incoraggiamento da parte della Bce, della Banca d'Italia e delle istituzioni della Repubblica per sostenere le imprese e le famiglie con prestiti anche garantiti".*

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 21/2020 DEL 15 DICEMBRE 2020

CONVALIDA DIMISSIONI PADRE LAVORATORE

L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha emanato la nota n. 749 del 25.09.2020 al fine di chiarire la corretta interpretazione della normativa sulle **dimissioni del padre lavoratore con figlio fino a tre anni di età.**

L'art. 55 co. 4 del D.lgs. 151/2001 prescrive che "La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro".

I dubbi in merito alla corretta applicazione della norma, sono sorti in ordine alla preventiva fruizione o meno del congedo di paternità; in altri termini, a seguito dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11676/2012, ci si è chiesti se, al fine dell'applicazione della disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre, lo stesso debba aver preventivamente fruito del congedo di paternità.

In proposito, l'Ispettorato preliminarmente rilevato che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesta dal co. 4, ciò, peraltro, in conformità alla sua ratio che risiede proprio nella volontà di assicurare una "tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore" (cfr. interpello Min. Lavoro e Politiche sociali 7.11.2014 n. 28).

La citata sentenza della Cassazione ha tuttavia rilevato una contraddizione nell'impianto normativo, laddove pone la fruizione del congedo di paternità quale condizione per estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino e per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento. Proprio per questo, la Corte propone "una interpretazione aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidarietà sociale" tenendo conto "della preventiva conoscenza dello stato che giustifica le tutele previste in favore anche del lavoratore padre". L'Ispettorato, pertanto, anche in conformità al principio espresso dalla Corte, ha chiarito le dimissioni del lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino, **devono essere sempre convalidate, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità.**

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI FONDO TFR

L'art. 11 co. 3 del D.lgs. 47/2000 prevede che "sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi **nella misura del 17 per cento**".

La percentuale del 17% si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1.1.2015; in precedenza l'imposta era pari al 11%.

Il versamento è effettuato dal datore di lavoro, ma **l'imposta resta a carico del lavoratore e, infatti, viene portata a riduzione del fondo TFR al momento dell'accantonamento della quota annuale. Il pagamento è effettuato dai sostituti d'imposta, tramite modello F24, in 2 rate: entro il 16.12.2020 l'acconto, con il codice tributo 1712; entro il 16.2.2021 il saldo, con il codice tributo 1713.** Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno i termini di versamento dell'imposta sostitutiva restano invariati. Si precisa, inoltre, che l'imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare, poiché il lavoratore è privo di TFR, avendolo destinato a un fondo pensione. Restano, altresì, esclusi dall'obbligo i datori di lavoro di colf e badanti; in questo caso i lavoratori pagheranno l'imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui percepiscono il TFR.

L'art. 2120 c.c. prevede che il TFR, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dallo 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al momento in cui si è interrotto il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso, l'indice ISTAT da prendere in considerazione è quello del mese in cui è terminato il rapporto.

È su questo importo rivalutato che si applica l'imposta sostitutiva del 17%. Due sono i metodi alternativi da utilizzarsi per il calcolo dell'acconto di dicembre: metodo storico, in questo caso il datore di lavoro deve calcolare l'acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente (nel nostro caso 2019), considerando anche le rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso dell'anno; metodo previsionale, in questo caso il datore di lavoro dovrà determinare presuntivamente l'acconto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto, con riferimento ai soli dipendenti in servizio al 30 novembre dell'anno in corso.

Nel caso in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti cessino il rapporto di lavoro, l'acconto può essere determinato sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa e non nell'anno precedente.

ESONERO CONTRIBUTI ALTERNATIVO ALLA RICHIESTA DI AMMORTIZZATORI

L'articolo 3 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un incentivo economico per i datori di lavoro che non fruiscono dei periodi di ammortizzatori sociali stabiliti dal medesimo decreto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Nel particolare, possono beneficiare dell'incentivo i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione del settore agricolo, che:

- abbiano fruito, nel periodo di maggio-giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, previsti dal DL n. 18/2020;
- non abbiano richiesto o non richiederanno i nuovi interventi di integrazione salariale previsti dall'art. 1 del Decreto Agosto, a meno che la domanda degli stessi non sia stata inviata entro il 14 agosto 2020 ovvero anche in data successiva, ma in questo caso solo in riferimento a periodi aventi avuto inizio in data antecedente il 13 luglio 2020.

MISURA DELL'INCENTIVO

L'importo massimo dell'agevolazione:

- è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro calcolata sul doppio delle ore di ammortizzatori sociali fruiti nei mesi di maggio e giugno 2020;
- prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

Sono esclusi dall'aliquota contributiva con cui calcolare l'incentivo i premi e contributi versati all'INAIL, le aliquote a finanziamento del Fondo tesoreria INPS, dei fondi di solidarietà bilaterali, territoriali o di integrazione salariale (FIS), dei fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (sportivi, lavoratori dello spettacolo).

DOMANDA PREVENTIVA E FRUIZIONE

Il datore di lavoro che intende fruire dell'incentivo in esame è tenuto ad inviare all'INPS, mediante la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", indicando:

- il numero di ore di integrazione salariale fruiti dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola per la quale viene inoltrata la richiesta;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

L'incentivo può essere fruito a partire dal mese di agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, intendendo le competenze del mese di dicembre 2020, mediante conguaglio nel flusso Uniemens. In ogni caso, l'incentivo potrà essere fruito in un massimo di 4 mensilità e l'ammontare dell'esonero fruibile non potrà comunque superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nelle singole mensilità in cui si godrà l'incentivo, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista capienza.

La richiesta di assegnazione del codice autorizzazione deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva UniEmens relativa al primo periodo retributivo nel quale si intende recuperare l'incentivo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Buone feste !

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*